

**IVA****Cassazione: Iva di gruppo non compensabile senza garanzia**

di Luca Dal Prato

Con la **sentenza n.8534** del 14 gennaio 2014 depositata l'11 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, contro la Commissione tributaria del Lazio, che dichiarava illegittima una cartella di pagamento inerente il **recupero dell'eccedenza IVA** trasferita alla capogruppo **in assenza** della relativa **garanzia** patrimoniale.

Secondo la sentenza in rassegna, **l'eccedenza** d'imposta **trasferibile** ad un'altra società del gruppo **determina** una fattispecie che:

- per la società **cedente**, integra il diritto al **rimborso** del credito D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 30 e 38 bis;
- per la società **cessionaria**, integra il diritto alla **detrazione** D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19.

Muovendo da queste considerazioni la società “**cedente**”, nel momento in cui trasferisce il proprio credito alla società “**cessionaria**”, **estinguere** il proprio **credito**, realizzando un risultato **analogo** al conseguimento del **rimborso** “anticipato” infrannuale, di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 633 del 1972, **prescindendo** tuttavia dalla previa **verifica dell'Ufficio** della esistenza e dell'ammontare del rimborso.

La **Corte** si è quindi espressa rilevando che il D.M. n. 11065 del 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3 pone a carico della società “**cedente**” l'onere di **prestare la garanzia** dovuta per l'eventuale restituzione, all'Erario, del rimborso IVA anticipatamente realizzato, in quanto la cessione ne determina l'immediata utilizzazione detrazione da parte della società “**cessionaria**”.

Ne deriva che il potere attribuito alla PA, di incamerare la somma di denaro od i beni in caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria, può essere conferito **soltanto** da una “**garanzia a prima richiesta**” **senza** che il garante possa formulare **eccezioni** inerenti al rapporto principale.

Per questo motivo si rende **applicabile**, anche alle compensazioni infragruppo, l'art. 38-bis del D.P.R. 633/72 che prescrive:

1. il rilascio della **garanzia contestualmente** alla **presentazione** della istanza di **rimborso**;
2. la **durata** della **garanzia corrispondente** al termine di decadenza dell'**accertamento**

d'ufficio;

3. **l'equipollenza** tra la forma della **cauzione in titoli di Stato ovvero della fidejussione** rilasciata dalle **aziende di credito** previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, comma 1, (o da impresa commerciale ritenuta solvibile dalla stessa Amministrazione) o ancora della polizza fidejussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione. Nel caso dei **Gruppi societari** che dispongono di un **patrimonio adeguato** (superiore a 500 miliardi di lire), la garanzia può essere assolta anche mediante diretta **assunzione** da parte della capogruppo della **obbligazione** di restituzione della somma da rimborsare comprensiva degli interessi.

Pertanto, sotto il profilo **sanzionario**, i giudici hanno concluso che la sanzione pecuniaria applicabile è quella relativa **all'omesso o ritardato versamento** della imposta e, di conseguenza, si rende **applicabile il D.Lgs. n. 471 del 1997**.